

Servizio 1 AA.GG. ed Organizzazione

ORDINE DI SERVIZIO N. 26 DEL 21.12.2015

Oggetto: Assenze per malattia. Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

IL SEGRETARIO GENERALE

- considerato che dal 1° gennaio 2015 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei dipendenti pubblici;
- visto l'art. 5 della legge n. 300/1970 che introduce la visita fiscale quale accertamento medico consistente in una verifica della sussistenza degli impedimenti fisici al lavoro;
- letto l'art. 55 *septies* del d. lgs. N. 165/2001, comma 5 - come novellato dall'art. 16, commi 9 e 10, del d. l. n.98/2011, convertito in legge n. 111/2011 - che disciplina il controllo sulle assenze per malattia;
- visto l'art. 55 *septies* del d. lgs. N. 165/2001, comma 5 ter - come novellato dalla legge n. 125/2013 - che disciplina i casi in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici;
- ricordato che, ai sensi della normativa allo stato vigente, i pubblici dipendenti assenti per malattia sono tenuti all'obbligo di reperibilità sette giorni su sette, inclusi sabato, domenica e festivi, nelle fasce orarie dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- visto l'art. 21 del CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali – sottoscritto il 06.07.1995 e s.m.i., che disciplina le assenze per malattia;
- considerato che il certificato medico – art. 55 *septies* del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – viene inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, all'INPS, che provvede ad inoltrarlo immediatamente all'amministrazione di appartenenza del lavoratore;
- visto l'art. 5 del d. l. n. 463/1983, comma 14, che disciplina, in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, pubblico e privato, – trattenuta del 100% della retribuzione per i primo 10 giorni di patologia e del 50% per i successivi - ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti ed a seguito del relativo procedimento;
- richiamata l'attenzione sulla previsione dell'art. 55 *quater* del d. lgs. n. 165/2001 lett. a) – introdotto dall'art. 69 del d. lgs. n. 150/2009 - in base alla quale la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, comporta l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento (di cui all'art. 55 *quinquies* del medesimo decreto) e la sanzione penale della reclusione da uno a cinque anni e la multa da €.400,00 ad €.1.600,00, con obbligo di risarcire il danno patrimoniale (pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione), nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione;

DISPONE

- che il dipendente assente per malattia – o nel caso di prosecuzione della medesima - deve fornire comunicazione, tempestivamente e non oltre le ore 8:45 del mattino, al Responsabile del Servizio cui è assegnato, specificando anche i giorni presunti di assenza, nonché il domicilio presso il quale essere refertato, se diverso da quello di residenza o da quello precedentemente comunicato;

- che il Servizio di assegnazione del dipendente ammalato comunichi l'assenza per malattia, a mezzo e-mail, tempestivamente e non oltre le ore 9:00, al Dirigente dell'Area di riferimento ed al Servizio 1 AA.GG. ed Organizzazione, con le informazioni di cui al punto precedente;
- che il Servizio 1 AA.GG. ed Organizzazione disponga l'accertamento medico fiscale qualora l'assenza si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative;
- che, al di fuori delle ipotesi innanzi specificate, il suddetto accertamento sia predisposto su richiesta del Dirigente di riferimento - il quale potrà decidere nell'ambito della discrezionalità di valutazione consentita dal legislatore, che tenga conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all'effettuazione della visita – ovvero dal Servizio 1 AA.GG. ed Organizzazione;
- che il dipendente, qualora debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (la cui valutazione è affidata alla dirigenza), che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione;
- che il Servizio 1 AA.GG. ed Organizzazione provveda a registrare le comunicazioni di allontanamento dall'indirizzo indicato al momento della dichiarazione di malattia, con la motivazione, il giorno e l'ora, mediante annotazione cronologicamente ordinata in apposito quaderno;
- che le assenze per l'espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, possano essere giustificate mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica, e rubricate o quale permessi retribuiti per documentati motivi personali di cui all'art. 19 del CCNL – comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 06.07.1995 – ovvero quale assenza per malattia;
- che qualora la malattia intervenga durante la fruizione del periodo di ferie, l'interruzione di quest'ultimo potrà avvenire solo per malattia adeguatamente, tempestivamente e debitamente documentata che si sia protratta per più di tre giorni ovvero che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero;
- che il presente ordine di servizio venga trasmesso ai Dirigenti, ai Responsabili dei Servizi interessati ed al personale interessato, via e-mail, a cura del Responsabile del Servizio 1 AA.GG. ed Organizzazione.

Caserta, 21.12.2015

(GR)

Il Segretario Generale
dott. Luca Perozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.(ed in particolare gli artt. 20, 21, 22, 23 e 24) e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

(ods assenze per malattia)